



COMUNE DI ROVIGO

SERVIZI DI STAFF AL SEGRETARIO GENERALE

UFFICIO GABINETTO

ORDINANZA SINDACALE N. 9 DEL 06/04/2020

OGGETTO: ORDINANZA N. 7/2020. MISURE URGENTI PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS - PROROGA CHIUSURA PISTE CICLABILI, PARCHI E CIMITERI. RETTIFICA ERRORE MATERIALE.

IL SINDACO

Richiamata l'Ordinanza n. 7 del 2.04.2020 con la quale:

- è stato preso atto del DPCM in data 1.04.2020, con il quale è stata disposta **la proroga fino al 13.04.2020**, dell'efficacia delle misure di contenimento e contrasto alla diffusione del COVID-19, contenute in particolare nelle disposizioni di cui ai DPCM del 8,9,11 e 22 marzo 2020, all'Ordinanza del Ministero della Salute in data 20.03.2020 e all'Ordinanza del 28.03.2020 adottata dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;

- è stata di conseguenza disposta **la proroga fino al 13 aprile 2020** anche delle ulteriori misure adottate con precedenti Ordinanze n. 3 e 4 del 16.03.2020 e n. 6 del 18.03.2020 con le quali era stata disposta la chiusura al pubblico fino al 3 aprile 2020:

- (ordinanze n. 3 e 4) dei parchi e aree verdi comunali dotati di recinzioni e cancelli di accesso e delle piste ciclabili:

- “Baden Powell”;
- San Pio X -Roverdicré;
- Viale Marconi-Via Bezzecca/Boara Polesine;
- Via Maffei-Via Capitelli;

- (Ordinanza n. 6) dei cimiteri comunali garantendo comunque l'erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione cremazione delle salme;

Evidenziato che per mero errore materiale è stata riprodotta testualmente la dicitura “*che ai sensi dell'art. 4, co. 2, del D.P.C.M. 08/03/2020 sopraccitato, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, come anche previsto dall'art. 3, co. 4, del D.L. 23/02/2020, n. 6*”;

Rilevato al contrario che il sopravvenuto art. 4, comma 1 del decreto legge 25.03.2020 n. 19 ha stabilito che, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento



COMUNE DI ROVIGO

è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 400 a Euro 3.000 e ***non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'art. 650 del codice penale;***

Ritenuto pertanto di prendere atto del predetto errore materiale rettificando, a soli fini di precisazione e correttezza letterale, il testo dell'Ordinanza n. 7, la cui validità ed efficacia permangono integri *ab origine*;

Visto l'art. 3, comma 2 del decreto legge 25.03.2020 n. 19;

Considerato che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della L. 23/12/1978, n. 833, dell'art. 117 del D.Lgs. 31/03/1998, n. 112 e dell'art. 50 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del proprio territorio comunale;

ORDINA

di prendere atto dell'errore materiale contenuto nell'Ordinanza n. 7 del 2.04.2020 e, di conseguenza, di precisare che il periodo:

“A V V I S A

che ai sensi dell'art. 4, co. 2, del D.P.C.M. 08/03/2020 sopraccitato, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, come anche previsto dall'art. 3, co. 4, del D.L. 23/02/2020, n. 6”;

deve correttamente intendersi:

“A V V I S A

che il mancato rispetto delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza (n. 7 del 2.04.2020) è punito con le sanzioni previste dall'art. 4 del decreto legge n. 19 del 25.03.2020.”

CONFERMATO IL RESTO, ivi compresi gli effetti nel frattempo prodotti dall'Ordinanza n. 7/2020.

DA' ATTO

- dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui all'art. 10, co. 2 e 3, ed art. 11 del Codice di comportamento aziendale e dell'art. 6 bis della L. 07/08/1990, n. 241, per cui nel presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né a capo del responsabile del procedimento né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto, né in capo a chi partecipa a qualsiasi titolo a detto procedimento;
- il presente atto sarà pubblicato sul sito web dell'ente alla sezione Amministrazione trasparente/sottosezione Provvedimenti organi indirizzo politico, nonché alla sezione Amministrazione trasparente/sottosezione Interventi straordinari di emergenza;
- che la pubblicazione dell'atto all'albo on line del Comune avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero di riferimento a categorie particolari di dati personali.



COMUNE DI ROVIGO

INFORMA

che avverso la presente ordinanza è possibile presentare ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente all'Albo Pretorio on-line.

DISPONE

L'invio della presente ordinanza a:

- Comando di Polizia Locale;
- Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Rovigo;
- Questura di Rovigo;
- Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Rovigo;
- Comando Provinciale dei Carabinieri.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Edoardo Gaffeo

Documento sottoscritto con firma digitale